

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI TIROCINI CURRICULARI
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)**

- VISTI** il D.M. 3/11/1999 n. 509 e il successivo D.M. 22.10.2004 n. 270 che prevedono, all'art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di I e di II livello;
- VISTO** il D. Lgs. N. 165/2001 art. 53;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo sui Corsi dei Master Universitari, emanato con D.R. n. 417 del 24/03/2015, come modificato con DD.RR. n. 783/2018 – prot.n.18365 del 22.03.2018 e n.269/2024 – prot. n. 10615 del 9.2.2024;

Viene attivata la Convenzione

TRA

// DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA con sede amministrativa presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dal Direttore di Dipartimento, Prof. Nicola Mammarella, domiciliato per la carica presso la sede didattica del corso nel Dipartimento di Psicologia della medesima Università (Chieti, Campus universitario di Via Dei Vestini, 31 – 66100 Chieti)

E

La ASL n. 5 di Oristano con sede legale in via Carducci, 35 – 09170 Oristano, P.IVA 01258180957, rappresentata dalla Dott.ssa Grazia Cattina quale Direttrice Generale in qualità di Legale Rappresentante, di seguito indicata come "Soggetto Ospitante"

premesso che:

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e/o agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 1 del D.M. 142/1998, il *Soggetto Ospitante* si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie strutture studenti del *Soggetto Promotore*

2. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà dietro specifica richiesta del *Soggetto Proponente* tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata.
3. Visto il disposto di cui all' art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998 il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è pari a 2 (due).

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i *Soggetti Promotore* ed *Ospitante*, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e da un tutor aziendale indicato dal *Soggetto Ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto dal soggetto Proponente un Progetto Formativo e di Orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi dei tutor accademico ed aziendale;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del *Soggetto Promotore*.
 - f) la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture del *Soggetto Ospitante* ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa specifica autorizzazione del *Soggetto Ospitante*, mediante rilascio di apposito provvedimento autorizzativo.
2. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel Progetto Formativo e di Orientamento, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del *Soggetto Ospitante*, di relativo nulla osta del tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo e di Orientamento.
3. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del tutor accademico del *Soggetto Promotore* e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel Progetto Formativo e di Orientamento individuale.
4. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel Progetto Formativo e di Orientamento sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 3 bis

Prima dell'inizio del tirocinio, il tirocinante deve prendere visione del Codice di Comportamento Aziendale, trasmesso con il provvedimento autorizzativo del tirocinio.

Durante il periodo di svolgimento delle attività di Tirocinio, gli allievi tirocinanti sono tenuti a:

- Mantenere un comportamento deontologicamente corretto, in particolare nei rapporti con i pazienti, con il personale aziendale e con l'utenza.
- Svolgere con diligenza le attività previste dal progetto formativo individuale, attenendosi alle indicazioni del tutor aziendale e dei responsabili dell'unità operativa di assegnazione.
- Frequentare con regolarità le attività previste secondo il calendario concordato, comunicando tempestivamente al tutor aziendale eventuali assenze o variazioni di date e orari.
- Rispettare i regolamenti disciplinari, l'ambiente di lavoro e tutte le norme vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008. A tal fine, il tirocinante dovrà:
 - prendere visione del *Manuale informativo ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/2008 – Rev. 01 del 07.11.2023*; trasmesso con il provvedimento autorizzativo del Tirocinio.
- firmare il *Verbale di Avvenuta Informazione – Art. 36 D.Lgs. 81/2008 – Tirocinanti – Rev. 01 del 07.11.2023*; e trasmettere il verbale firmato agli indirizzi e-mail: tirocini@asloristano.it e spp@asloristano.it.
- Attenersi scrupolosamente alla normativa e ai regolamenti aziendali in materia di protezione dei dati personali, garantendo il corretto utilizzo dei dati e la tutela dei diritti degli interessati. È tenuto, inoltre, a consultare il *Regolamento aziendale per la protezione dei dati personali* adottato da ASL Oristano, disponibile al seguente link: <https://www.asl5oristano.it/wp-content/uploads/2025/08/REGOLAMENTO-PRIVACY-ASL5.pdf>, e viene anche trasmesso con il provvedimento autorizzativo del tirocinio.

È inoltre obbligato a rispettare il segreto professionale e a osservare l'obbligo di riservatezza e segretezza, sia durante sia dopo il tirocinio, riguardo a dati, informazioni o conoscenze relative a procedimenti amministrativi, processi organizzativi e a qualsiasi altra attività aziendale di cui venga a conoscenza.

Qualora il Soggetto ospitante rilevasse gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte del tirocinante, potrà richiedere al soggetto proponente l'interruzione anticipata del tirocinio

Art. 4

Il *Soggetto Promotore* si impegna ad assicurare i tirocinanti sul lavoro presso l'INAIL (PAT 90297236- codice ditta 5855302/81) nonché per:

- Polizza Infortuni n. 409232576 compagnia AXA Assicurazioni S.p.A.;
- Responsabilità Civile o RCT Nlsm000031381 compagnia Liberty Mutual Insurance Europe S.E.;
- L'invio delle relative polizze assicurative al Soggetto ospitante rappresenta un requisito preliminare per l'attivazione della convenzione o per l'autorizzazione del Tirocinio

Art. 5

Il *Soggetto Ospitante* si impegna:

- a rispettare il Progetto Formativo e di Orientamento, di cui al precedente art. 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
- a controllare e visitare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;

- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutor aziendale relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui legge 675/96 sulla tutela dei dati personali nonché del Regolamento UE 679/2016.
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento:
 - a) al *Soggetto Promotore* per l'attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la propria compagnia di assicurazione;
 - b) all'INAIL entro i tempi previsti dalla Legge 1124/1965 (n. 2 gg.), facendo a tale riguardo riferimento alla PAT n. 90297236, codice ditta 5855302/81, riferita all'Ateneo quale Gestione per conto dello Stato.

Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Ospitante* e *Soggetto Promotore* entro i limiti massimi previsti dall'Art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel Progetto Formativo e di Orientamento di cui al punto 3 del precedente art. 2.

Art. 7

Fa parte integrante della presente convenzione il Progetto Formativo e di Orientamento di cui al precedente art. 2, comma 3, che dovrà essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il *Soggetto Ospitante* e il *Soggetto Promotore*.

Art. 8

Le Parti contraenti convengono di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.I. n. 363/1998, si precisa quanto segue:

Obblighi del Soggetto Proponente

Garantire che i tirocinanti abbiano preventivamente assolto agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione al livello di rischio specifico, ai sensi dell'**art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., producendo idonea attestazione;** farsi carico della sorveglianza sanitaria dei tirocinanti ovvero garantire che il tirocinante vi provveda autonomamente, assolvendo agli adempimenti previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; garantire, in particolare, che ciascun tirocinante sia in possesso della certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata e sottoscritta da un Medico Competente iscritto all'albo ai sensi degli artt. 38, commi 1 e d-bis, del medesimo decreto

Obblighi del Soggetto ospitante

Garantire condizioni di igiene e sicurezza conformi alla normativa vigente; fornire ai tirocinanti ogni informazione utile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'**art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

Art. 9

La presente convenzione si intende stipulata per la durata di anni tre, entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione, da intendersi come la firma da parte dei rispettivi rappresentanti legali, successivamente alla pubblicazione nell'Albo Pretorio della ASL n.5 di Oristano a seguito dell'approvazione dello schema mediante apposita deliberazione della Direttrice generale. Gli adempimenti autorizzativi relativi allo svolgimento dei tirocini potranno essere avviati esclusivamente dopo il perfezionamento del convenzionamento, in quanto costituiscono un iter autonomo e distinto.

Art. 10

La ASL n. 5 di Oristano, in qualità di “Titolare del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti dei tirocinanti, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente convenzione per il tempo occorrente all’esecuzione della stessa. Il Titolare del trattamento (Ente Ospitante) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle attività di tirocinio, si impegna a nominare i tirocinanti quali autorizzati al trattamento e a fornire loro istruzioni relative alle operazioni sul trattamento dei dati personali. I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, ed in particolare a rispettare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii). non ch  a mantenere un comportamento deontologicamente corretto.

Art. 11

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovr  intendersi competente il Foro di Chieti.

Art. 12

La presente convenzione   esente da imposta di bollo ai sensi dell’articoloL'articolo 16 della tabella allegato B, annessa al succitato d.P.R. n. 642 del 1972

Asl n.5 Oristano Soggetto Ospitante
Direttrice Generale
Rappresentante Legale
Grazia Cattina

Universit  degli studu G.d’Annunzio di Chieti Pescara Soggetto Promotore
Rappresentante Legale
Prof. Nicola Mammarella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa